



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Piano di Azione

“Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE

Quesito n. 14

“Nel caso in cui 3 o più comuni (in convenzione) che attualmente gestiscono i servizi di igiene ambientale per mezzo di un unico contratto con unico gestore, intendessero partecipare singolarmente al bando in questione (specifico che tutti insieme partecipano richiedendo contributi per l’acquisto delle sole attrezzature senza variare nulla sulle modalità di raccolta e su quanto previsto dal contratto) poiché tra questi vi sono alcuni che non intendono partecipare o alcuni che sono in convenzione con comuni che hanno partecipato al precedente avviso ed altri che per varie ragioni vorrebbero partecipare singolarmente, è possibile farlo? Tengo a precisare che non si tratta di unione di comuni.

Per chiarezza riporto un esempio: Comune X, Y, Z hanno in essere un contratto in virtù di un affidamento a seguito di procedura aperta in cui risulta X capofila.

X ha partecipato al precedente avviso (avendo più di 5000 abitanti), Y non intende partecipare, Z vorrebbe partecipare singolarmente al presente avviso”

Risposta

Il quesito posto sembra rappresentare il caso in cui la gestione dei rifiuti è svolta in forma associata - ex art. 30 del TUEL – tra Comuni in parte beneficiari del presente avviso (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), in parte beneficiari dell’avviso già emanato e scaduto (popolazione superiore ai 5.000 abitanti), e per i quali la parte istante afferma “...tra questi vi sono alcuni che non intendono partecipare o alcuni che sono in convenzione con comuni che hanno partecipato al precedente avviso ed altri che per varie ragioni vorrebbero partecipare singolarmente...”.

In linea generale si afferma che è possibile partecipare singolarmente all’avviso pubblico solo se l’ente locale accerta e chiarisce in modo inequivocabile che il progetto presentato e per il quale si richiede il finanziamento non interferisce in alcun modo con il contratto in essere con il gestore unico selezionato nell’ambito della gestione associata della funzione. Ciò alla luce del divieto espressamente previsto al comma 29 dell’art. 14 del D.l. 78/2010, per cui la stessa funzione fondamentale non potrà essere svolta contemporaneamente in forma singola ovvero in più di una forma associativa. Si ribadisce che l’accertamento dell’esistenza dei presupposti di legge per la partecipazione all’avviso in forma singola è strettamente riconducibile all’esclusivo potere discrezionale dell’ente locale. L’esercizio di tale discrezionalità non esime l’ente dalle responsabilità connesse ad eventuali valutazioni erronee in ordine alla mancata valutazione di correlazioni (anche solo meramente organizzative) con il servizio in essere che nel caso di merito di unicità del gestore e anche del contratto, potrebbero configurare una violazione del citato divieto.

Quesito n. 15

“Un dispositivo cd. Reverse Vending machine può essere considerato costo ammissibile?”

Risposta

Si rammenta che il paragrafo 2 del disciplinare dell’avviso pubblico descrive le tipologie di intervento ammissibili e il paragrafo 7 contiene la specifica delle “spese ammissibili”. Il progetto proposto a finanziamento dovrà prevedere la realizzazione di un intervento di implementazione della raccolta differenziata che sia in grado di

migliorare la qualità e la quantità della raccolta separata delle frazioni merceologiche che concorrono al calcolo della raccolta differenziata (cfr. metodo di calcolo regionale adottato con la DGR n. 226/2017).

Nel merito tecnico del quesito si fa presente che il sistema di raccolta basato sul *Reverse Vending machine* può essere considerata una tipologia di intervento ammissibile solo se intesa come sistema incentivante per il consumatore finale del prodotto di imballaggio e non come applicazione di un sistema cauzionale. Quest'ultimo infatti trova larga applicazione nei paesi europei in cui il sistema della cauzione è in vigore e regolamentato. In Italia, l'applicazione di un siffatto sistema può essere inquadrata nell'ambito della sperimentazione prevista dall'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotta dalla legge 221/2015, e regolamentata dal Decreto del MATTM n. 142 del 3 luglio 2017 che disciplina "*le modalita' di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le forme di incentivazione, le loro modalita' di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi*". La sperimentazione è rivolta agli esercenti che su base volontaria vorranno aderire. L'acquisto di una macchina che restituisce al consumatore finale il valore di una cauzione non può essere considerata ammissibile in quanto non regolamentata a livello nazionale. Tantomeno è ammissibile l'acquisto e la sua messa a disposizione agli esercenti addetti alla vendita o alla distribuzione del prodotto di imballaggio riutilizzabile.

Quesito n. 16

"Per i comuni che attualmente hanno affidato ad un gestore il servizio di raccolta differenziata e parteciperanno al presente avviso solo ed esclusivamente richiedendo il contributo per l'acquisto di attrezzature, senza cambiare nulla sulla gestione del servizio, sarà sufficiente ai fini dell'ammissibilità degli affidamenti presentare solo la determina a contrarre del responsabile del procedimento relativa all'affidamento a terzi di forniture?"

Risposta

Nel caso di acquisizione di forniture, per come previsto nel paragrafo 6 dell'Allegato n. 4 "Linee guida per l'ammissibilità degli affidamenti", ai fini della valutazione dell'ammissibilità il beneficiario dovrà inserire nella busta A "Documentazione Amministrativa" la determina a contrarre del Responsabile del Procedimento dalla quale si evincano i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, le esigenze che intendono soddisfare, le caratteristiche della fornitura da acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento, nonché alle principali condizioni contrattuali, eventuali altre affidamenti in economia o sottosoglia necessari per la realizzazione del servizio.

Si raccomanda inoltre di produrre nella documentazione tecnica, oltre al progetto della fornitura, l'elaborato richiesto a pena di esclusione al paragrafo 5 del disciplinare, nel quale si dovrà anche evincere come l'attuazione dell'intervento non sia affatto collegata all'affidamento in essere oppure se comporti variazioni che non implicino modifiche economiche e di condizioni contrattuali rilevanti.